

**Allegato "A"** al numero 78004/27066 di repertorio

## **STATUTO**

### **ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituito con **sede in Madesimo (SO)**, via alle Scuole, un Consorzio con attività esterna denominato: "**CONSORZIO TURISTICO DI MADESIMO**" (d'ora innanzi denominato Consorzio).

### **ART. 2 DURATA E SCOPO**

Il Consorzio ha **durata sino al 31 dicembre 2030**. La durata potrà essere prorogata previa delibera dell'assemblea dei consorziati.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate.

### **ART. 3 OGGETTO**

Il Consorzio ha come **scopi**:

- a) Promuovere lo sviluppo economico di Madesimo e della Valchiavenna, nonché la realizzazione delle opere e delle infrastrutture d'interesse pubblico a ciò necessarie, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione, nelle competenze istituzionali d'altri enti.
- b) Concorrere alla tutela, al mantenimento ed al risanamento del patrimonio ambientale, del verde pubblico, del decoro ed arredo urbano, dell'assetto urbanistico e stradale delle località.
- c) Contribuire e collaborare con gli enti e le autorità preposte, al miglioramento dei servizi nei settori turistico, culturale e sportivo.

d) Contribuire ad organizzare turisticamente le località di Madesimo e della Valchiavenna studiandone e promuovendone il miglioramento, e in particolare:

- Tutelare e valorizzare con assidua attività d'informazione e di propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche, storiche, monumentali della vallata, per farle meglio conoscere ed apprezzare.

- Promuovere e facilitare il movimento turistico nelle diverse località, rendendo il soggiorno piacevole ed incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici.

e) Promuovere manifestazioni, gare, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni ed ogni altra iniziativa d'interesse culturale, ricreativo, turistico e sportivo, atta ad animare ed arricchire culturalmente il comprensorio turistico.

f) Provvedere all'apprestamento di una organizzazione comune per il coordinamento dell'attività delle imprese consorziate in merito allo studio ed alla promozione di iniziative volte all'individuazione di mercati nazionali ed esteri interessati all'attività delle imprese predette, alla commercializzazione sui mercati medesimi dei relativi prodotti turistici-alberghieri ed allo svolgimento delle conseguenti attività di intermediazione e di servizio nel campo del marketing e della pubblicità, compresa la partecipazione a fiere, a mostre convegni specializzati, a manifestazioni sportive o culturali.

g) Organizzare manifestazioni turistico-sportive d'ogni livello.

h) Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie,

commerciali ed industriali ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale assumendo anche interessenze e partecipazioni in altre società costituite o costituenti sia in Italia sia all'estero.

i) La cura, la redazione, la stampa e la diffusione di materiale pubblicitario, cataloghi, cartine turistiche, manifesti, bollettini di carattere sportivo, culturale ed i notiziari di tipo anche non periodico, anche tramite Internet, con esclusione dei quotidiani.

l) Realizzare presso la sede un punto di incontro con i potenziali operatori interessati alle offerte dei consorziati.

m) Assistere i consorziati nell'esercizio delle loro attività commerciali, organizzando opportune forme di consulenza e di formazione professionale.

Il Consorzio potrà assumere la rappresentanza ed il mandato di commissione dei consorziati.

#### **ART. 4 I CONSORZIATI**

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici e associazioni che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire, a giudizio del consiglio d'amministrazione, alla più proficua realizzazione degli scopi del consorzio.

#### **ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE**

L'ammissione al Consorzio di nuovi consorziati ha luogo con delibera del consiglio di amministrazione con la maggioranza dei componenti.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal titolare - legale

rappresentante dell'impresa e contenere esplicitamente la dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e relativi regolamenti.

La delibera di ammissione diventerà operativa dopo che, da parte del nuovo consorziato, sarà effettuato il versamento di cui al successivo art. 11.

#### **ART. 6 OBBLIGHI DEL CONSORZIATO**

Il Consorziato è obbligato:

- a) ad osservare tutte le disposizioni statutarie e regolamentari e ogni delibera adottata dagli organi sociali;
- b) a versare la quota di ammissione, la quota associativa annuale ed i successivi contributi sia ordinari che straordinari fissati dal Consiglio d'amministrazione.

#### **ART. 7 CESSAZIONE DA CONSORZIATO**

I soci cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza, esclusione o per scioglimento del Consorzio.

In nessun caso potrà comunque essere rimborsata la quota del fondo consortile.

#### **ART. 8 RECESSO**

Ogni socio può recedere dal Consorzio inviando apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni devono essere inviate almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso.

Il socio dimissionario è obbligato a partecipare a tutte le iniziative per cui si è

impegnato.

#### **ART. 9 DECADENZA**

Si ha decadenza del socio:

- a) in caso di vendita, affitto o cessione di qualsiasi forma dell'esercizio, seguito dalla perdita dei requisiti per l'ammissione e in qualsiasi altro caso di perdita della titolarità della licenza o di perdita dei requisiti per l'ammissione. L'acquirente o il conduttore dell'esercizio subentra nel consorzio previa comunicazione con raccomandata contenente esplicita accettazione del presente statuto e dei relativi regolamenti di attuazione da inviare entro trenta giorni dalla data del contratto di cessione e previo accettazione del Consiglio d'Amministrazione;
- b) in caso di assoggettamento del consorziato a procedura concorsuale.

#### **ART. 10 ESCLUSIONE**

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea del Consorzio su proposta del Consiglio di Amministrazione per insolvenza o morosità, per reati di particolare gravità, per gravi inosservanze dello statuto e delle deliberazioni degli Organi consortili e per concorrenza sleale nei confronti del consorzio.

La delibera di esclusione sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **ART. 11 FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalla quota di ammissione dei soci approvate dal Consiglio d'Amministrazione prima della data d'inizio dell'esercizio;
- b) dagli eventuali contributi straordinari;
- c) da eventuali contributi versati dai consorziati a titolo di penale;
- d) da eventuali contributi versati da Enti Pubblici o Privati.

Il consiglio d'amministrazione potrà approvare quote d'ammissioni e quote associative annuali diverse per i consorziati Enti Pubblici e consorziati privati. Le quote associative possono essere stabilite in misura diversa anche all'interno della stessa categoria di consorziati (Enti Pubblici e consorziati privati).

#### **ART. 12 ESERCIZIO**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, esaminato il bilancio, lo sottopone all'assemblea per l'approvazione.

#### **ART. 13 ORGANI**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori

#### **ART. 14 L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea, costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote di associazione, può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad un voto: è ammessa la rappresentanza per delega scritta, purché conferita ad altro socio, ma nessun socio può essere portatore di oltre una delega.

Spetta all'Assemblea :

a - determinare le linee generali dell'attività consortile, deliberare sui programmi e sulle iniziative promozionali, indicare, con valore obbligatorio per i consorziati, le incompatibilità con altre finalità consortili della commercializzazione di altri prodotti;

b - eleggere i componenti del Consiglio d'Amministrazione sulla base delle proposte formulate ai sensi del successivo art.17;

c – eleggere i componenti del collegio dei revisori;

d - deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo;

e - approvare, su proposta del Consiglio, eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto e le loro modificazioni;

f - deliberare su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge e dallo statuto alla sua competenza;

g - deliberare su ogni oggetto che venisse sottoposto al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione.

#### **ART. 15 CONVOCAZIONE**

L'assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di deliberazione del

Consiglio d'Amministrazione, almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, od ogni volta che lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consorziati.

#### **ART. 16 DELIBERE DELL'ASSEMBLEA**

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta a mezzo di raccomandata ovvero mediante fax o telegramma o posta elettronica, da spedirsi ai consorziati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente in proprio o per delega un numero di consorziati pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

La seconda convocazione potrà essere fissata anche per il medesimo giorno, a ora successiva. L'Assemblea, in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni saranno fatte constatare mediante verbale di cui i consorziati potranno prendere visione presso la sede.

Le determinazioni della Assemblea riguardanti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o che prevedano l'acquisto d'immobili devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei consorziati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. sia in prima che in seconda convocazione.

## **ART. 17 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 9 e un massimo di 13 membri di cui almeno:

- \* due in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Madesimo, aderente al Consorzio in qualità di socio;
- \* uno su proposta e in rappresentanza degli albergatori consorziati;
- \* uno su proposta e in rappresentanza dei commercianti consorziati;
- \* uno su proposta e in rappresentanza degli artigiani consorziati;
- \* uno su proposta e in rappresentanza dei maestri di sci consorziati;
- \* uno su proposta e in rappresentanza degli agenti immobiliari consorziati;
- \* uno su proposta e in rappresentanza delle società degli impianti di risalita operanti nella Skiarea compresa nei territori comunali di Madesimo, Campodolcino e Piuro;
- \* uno su proposta e in rappresentanza degli altri operatori consorziati.

Nel caso in cui le categorie non formalizzino la proposta al Consiglio d'Amministrazione uscente entro la data dell'assemblea appositamente convocata per il rinnovo, l'assemblea dei soci potrà liberamente deliberare le nomine.

Nel caso in cui pervengano più nominativi appartenenti alla medesima categoria, l'assemblea delibererà a maggioranza.

I membri sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione s'intendono decaduti dalla carica:

1. se risultano assenti, senza alcun giustificato motivo, consecutivamente a due riunioni del Consiglio stesso;
2. nel momento in cui per qualsiasi ragione o causa non rappresentino più l'Amministrazione comunale o la categoria di appartenenza.

La nomina di un nuovo membro, in sostituzione di uno decaduto o dimissionario, sarà di competenza dell'Amministrazione comunale o dei soci della categoria di appartenenza dello stesso.

Tutti i membri restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Spetta in particolare al Consiglio di:

- a - dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea in ordine agli indirizzi dell'attività consortile;
- b - eleggere nel proprio seno il Presidente, se non eletto direttamente dall'Assemblea;
- c – compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati per legge o per disposizione dei presenti patti consortili ad altri organi;
- d - proporre l'eventuale adesione ad altri consorzi ed organismi aventi analoghe caratteristiche;
- e - proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto;
- f - predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;
- g - deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- h - determinare di anno in anno le quote di ammissione per i nuovi

consorziate, la quota associativa annuale ed il contributo ordinario annuale nonché le modalità di versamento;

i - deliberare in merito ai provvedimenti da adottare nei confronti dei soci, incorsi in inadempienze o comportamenti in contrasto con le disposizioni dello statuto del regolamento interno;

l - deliberare su eventuali azioni giudiziarie e adottare i conseguenti provvedimenti, transigere compromettere in arbitri, contrarre obbligazioni con il debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti bancari.

#### **ART. 18 DELIBERE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio potrà delegare a uno o più consiglieri alcuni poteri per la gestione ordinaria del Consorzio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il presidente.

#### **ART. 19 IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva a quella della sua elezione, a meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della costituzione; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Spetta in particolare al Presidente:

a - rappresentare il Consorzio di fronte ai terzi ed in qualunque sede amministrativa e giudiziaria;

b - convocare l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;

c - vigilare sul funzionamento dei servizi del Consorzio e sui rendiconti amministrativi;

d - esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio di Amministrazione sottoponendo le deliberazioni così adottate alla ratifica del Consiglio stesso, alla sua prima riunione.

Al Presidente sono demandati comunque tutti gli atti che non siano espressamente riservati alle competenze degli altri organi statutari.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

#### **ART. 20 IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi più due supplenti nominati dall'assemblea. Gli stessi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I revisori possono essere anche non membri del Consorzio.

#### **ART. 21 RIMBORSI SPESE**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori spetta il rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio delle loro mansioni debitamente autorizzate.

#### **ART. 22 SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando le competenze.

L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi indicati dall'assemblea.

#### **ART. 23 CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero insorgere fra i soci, l'amministrazione o gli amministratori, i liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente al consorzio e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, sono risolte, inappellabilmente e senza formalità di procedura, da un arbitro amichevole compositore da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo dove il consorzio ha la sede principale.

#### **ART. 24 RINVIO AL CODICE CIVILE**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

FIRMATO: ALESSANDRA GAZZOLI

FIRMATO: ANGELO ANDREA AULETTA notaio                      sigillo